

COMUNE DI AREZZO

PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
NEGLI AMBITI DEI SETTORI EDILIZIA E SUAP
E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI AREZZO

Adottato con deliberazione del C.C. n. 159 del 19/12/2017
(In vigore dal 07/01/2018) modificato con deliberazione n.12 dell'8/2/2019

Modificato e integrato con del C.C. n. __ del _____

INDICE

Art. 1 – FINALITA'

TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 2 – DEFINIZIONE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 3 – ATTIVITA' E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

Art. 4 - ATTIVITA' CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

Art. 5 – ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI

Art. 6 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA'
ECONOMICHE CONSENTITE

TITOLO II DECORO URBANO

Art. 7 - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA
SALUTE

TITOLO III MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO

Art. 8 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
TEMPORANEE

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – NORME COMUNI

Art. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

Art. 11 – ABROGAZIONI

Art. 1 – FINALITA'

La città di Arezzo vanta un patrimonio storico, artistico ed architettonico ben conservato e tramandato per secoli ed è collocata in uno territorio ricco di storia, tradizioni radicate nel tempo ed una forte identità culturale.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare l'immagine del centro storico della città, salvaguardandone le peculiarità e considerandolo base per lo sviluppo commerciale e turistico della città e al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare le attività commerciali ed artigianali presenti.

Il presente Regolamento intende realizzare, ai sensi degli artt. 49 e 110 della L.R.62/2018 la tutela del centro storico, anche attraverso il contrasto al degrado e a quei comportamenti che portano alla lesione degli interessi generali, della salute pubblica, del decoro urbano e della tutela dell'identità storico-architettonica della città.

TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 2 – DEFINIZIONE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE

Il presente regolamento al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'identità dei luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, ed in coerenza con gli altri atti programmatori concernenti la viabilità, le limitazioni o interdizione del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento, introduce limitazioni distinguendo due specifiche zone del Centro Storico:

a) Zona 1: di particolare interesse storico artistico delimitata dal segno rosso nella allegata cartografia;

a1) Nell'ambito della stessa zona 1 sono individuate le seguenti aree che rappresentano l'identità culturale storico- architettonica del centro della città, in coerenza con le politiche di programmazione urbanistica, di promozione turistica e di valorizzazione del centro storico, anche con riferimento al Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 che tutela la valenza culturale di pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, in cui la tipicità del territorio deve essere maggiormente salvaguardata:

- piazza Grande
- p.zza San Domenico
- via Ricasoli
- p.zza San Francesco
- piazza della Badia

b) Zona 2: Tutto il resto del Centro Storico, come delimitato dal decreto di vincolo alla declaratoria 27 Gennaio 2003 del Ministero dei Beni e Attività culturali oltre l'area Eden destinata a parcheggio e i giardini del Porcinai.

La cartografia contraddistinta come "Allegato A" al presente regolamento deve intendersi parte integrante dello stesso.

Art. 3 – ATTIVITA' E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

1 - Nella Zona 1 e nella Zona 2 definite al precedente articolo 2 sono vietati l'esercizio delle attività e la vendita in sede fissa delle seguenti categorie merceologiche, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, o ampliamento della superficie e unità locale di vendita delle attività esistenti:

- a) commercio, stoccaggio e selezione rottami e materiale di recupero;
- b) articoli per l'imballaggio industriale;
- c) lavorazione primaria del legno;
- d) natanti e loro accessori e ricambi;
- e) commercio e raffinazione di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- f) negozi specializzati di prodotti chimici;
- g) negozi specializzati di olii lubrificanti;
- h) attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 74 comma 3 e art. 54 comma 3 della L.R.62/2018;
- i) attività di "money change", "phone center", "internet point", "money transfer" ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate;
- j) attività di commercio all'ingrosso;
 - k) attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del cosiddetto "compro oro";
- l) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse e similari" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- m) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico.
- n) Autolavaggi
- o) Commercio alimentare e/o non alimentare, in forma esclusiva o prevalente, di qualsivoglia prodotto e derivato dalla cannabis legale c.d. cannabis light (integratori, caramelle, articoli per fumatori, gadget, cosmetici, semi, piante, articoli per la coltivazione, integratori ecc).

2 - Limitatamente alla Zona 1, considerata di particolare pregio storico artistico e culturale, oltre alle limitazioni del precedente comma 1 e a quanto previsto dall'articolo 4 comma 1, sono vietate le seguenti ulteriori attività:

- a) esercizi commerciali con settore alimentare esclusivo o prevalente, a totale ed esclusivo libero servizio, (market e minimarket) indipendentemente dalle metrature di superficie anche per trasferimento di attività esistenti;
- b) vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi,
- c) vendita di materie prime tessili per fini industriali;
- d) officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto, autolavaggi
- e) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto

di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza rilasciato;

- f) sexy shop o attività che vendono materiale erotico o pornografico
- g) macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori, ad eccezione di computer e relativi accessori;
- h) materiali termoidraulici
- i) prodotti e materiali per l'edilizia

3. Nelle aree della zona 1 individuate all'art. 2 punto a1), fermo restando i divieti di cui ai commi precedenti e quanto previsto dal successivo art.4 non sono ammesse:

a) le attività di somministrazione di alimenti che non siano riconducibili alla tradizione toscana, ovvero derivati da prodotti tipici del territorio toscano e/o a filiera corta;

b) le attività di estetica, acconciatura e tatuatori e piercing.

2 4 - L'apertura di una attività prevista dal presente articolo, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

Art. 4. - ATTIVITA' CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

1 - Nella Zona 1 e Zona 2 così come definite dal precedente articolo 2, sono consentite nuove aperture di attività soltanto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" o "self-service" di somministrazione di prodotti del territorio e/o a filiera corta, o, in alternativa, con una superficie di somministrazione (come definita dall'art.47 comma 1 lett.b) della L.R. 62/2018) non inferiore a mq 100,00 oltre un bagno per la clientela accessibile anche ai diversamente abili.
- b) esercizi di vicinato, settore alimentare, aventi per oggetto prevalentemente la vendita di prodotti a filiera corta e/o di prodotti tipici toscani;
- c) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente in locali di superficie di somministrazione non inferiore a mq. 20,00 e dotati di:
 - 1) un bagno per la clientela, in caso di superficie di somministrazione compresa tra mq 30,00 e mq 60,00;
 - 2) un bagno per la clientela accessibile ai diversamente abili, in caso di superficie di somministrazione superiore a mq 60,00;
 - 3) la dotazione dei bagni di cui ai punti precedenti può esser derogata per pubblici esercizi collocati in immobili vincolati ai sensi del Capo I, Titolo I, Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 - 4) oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, qualora l'esercizio sia ubicato nelle aree della zona 1 indicate dall'art.2 punto a1) è ammessa la sola somministrazione di alimenti della tradizione toscana, ovvero derivati da prodotti tipici del territorio toscano e/o a filiera corta;

- d) attività artigianali alimentari della tradizione italiana;
- e) commercio alimentare di bevande preconfezionate a carattere residuale rispetto all'attività prevalente, mediante installazione di frigorifero per una superficie massima di mq 4,00;

1bis - I limiti e le condizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo non si applicano alle attività di somministrazione all'interno delle attività artigianali di cui al comma 1 lettera d) purché l'attività di somministrazione:

- sia limitata alle sole bevande, ad esclusione dei superalcolici ;
- sia non assistita e con utilizzo esclusivo di tavoli e sedie di cortesia;
- abbia carattere residuale rispetto all'attività artigianale prevalente;
- sia esercitata su una superficie non superiore a 4 mq;

2 - Nella Zona 2, così come definita dal precedente articolo n. 2, sono consentite nuove aperture di attività con limitazioni e prescrizioni, concernenti:

- a) esercizi commerciali con settore alimentare esclusivo o prevalente, a totale ed esclusivo libero servizio (market e minimarket) purché ubicati in locali di superficie di vendita non inferiore a mq 40,00, dove vengono posti in vendita prevalentemente prodotti italiani delle seguenti tipologie:

- frutta fresca
- verdura fresca
- prodotti da forno
- latticini
- carne o pesce

3 - Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (scia) deve essere corredato di autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. In mancanza della predetta autocertificazione la scia sarà considerata improcedibile e priva di efficacia giuridica con conseguente archiviazione della stessa e divieto di avvio dell'attività.

4 - La vendita di prodotti offerti in violazione delle prescrizioni previste dal comma 1 lett. a) e c) e dal comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00

5 - L'apertura di una attività in difetto delle altre limitazioni e prescrizioni previste dal presente articolo integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

Art. 5 – ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI

1 - Le attività vietate al precedente art. 3, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, non soggiacciono alle limitazioni previste dall'art. 4 purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale. Rimane inteso che è comunque vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, fatta eccezione

per quanto previsto al precedente articolo 3 comma 2 lett. e).

2 - L'ampliamento della superficie dell'esercizio senza i motivi di cui al precedente comma, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

3. Le attività di somministrazione esistenti all'entrata in vigore dell'art.4 comma 1 lett.c) punto 4 , ubicate nelle aree della zona 1 di cui all'art.2 punto a1) non possono modificare la tipologia dei prodotti somministrati, qualora tale modifica implichi un'offerta gastronomica diversa da quella esistente e sia in contrasto con quanto previsto dalla predetta disposizione.

Art. 6 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE CONSENTITE

1 - Al fine di tutelare la vocazione storico culturale del Centro Storico l'allestimento delle vetrine delle attività e la complessiva immagine dell'esercizio devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento edilizio e del Regolamento di Polizia Urbana; le insegne, devono essere espresse esclusivamente in lingua italiana o inglese o francese e realizzate in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio.

2 - I prodotti alimentari esposti per la vendita all'interno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra.

3 - All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è ammessa, previa richiesta di apposita concessione di suolo pubblico e nel rispetto del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:

- a) opere di pittura, scultura e grafica;
- b) piante e fiori;
- c) oggetti di antiquariato e di artigianato artistico
- d) alle edicole è consentita l'esposizione di due "civette" di quotidiani inseriti in un'apposita cornice appoggiata al suolo.

4- E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

5 - E' vietata l'installazione nelle vetrine di pannelli luminosi e scritte luminose diversi dalle insegne di esercizio regolarmente installate conformemente al Regolamento edilizio e adeguate al contesto del luogo, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel relativo periodo e di particolari progetti che devono essere sottoposti e approvati dall'amministrazione comunale, ai sensi del vigente strumento urbanistico:

6 - Gli esercizi commerciali con settore alimentare esclusivo o prevalente organizzati con il sistema a totale ed esclusivo libero servizio (market e mini market), già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono integrare , entro 3 mesi dalla data del 7 gennaio 2018 (entrata in vigore del regolamento), i prodotti posti in vendita con i seguenti:

- prodotti italiani di frutta e verdura fresca,
- prodotti da forno,
- latticini,
- carne o pesce.

7 - Gli esercenti di attività ricettive extra alberghiere devono collocare, all'interno del vano della porta di ingresso e a lato della stessa, una targhetta, prevista dalla normativa regionale in materia turistica indicante i dati relativi all'attività esercitata. Tale targhetta non dovrà impedire la vista delle eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.

8 - L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

9 - L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

10 - L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 6 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

11 - E' disposta l'immediata rimozione delle installazioni non conformi. In caso la rimessa in pristino non sia di immediata attuabilità, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di accertamento imponendone l'obbligo al trasgressore entro un termine congruo indicato nel verbale stesso.

12 - Qualora il trasgressore non vi ottemperi entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00. Il Comune provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato.

TITOLO II DECORO URBANO

Art. 7 - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA SALUTE

1 - Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è fatto obbligo ai titolari delle attività, ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro del centro storico e delle strade prospicienti le mura cittadine, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) esporre i rifiuti prodotti dall'attività nei modi e negli orari previsti dal Regolamento di Igiene Urbana nell'immediata adiacenza dell'accesso all'attività o del proprio

resede. E' vietato, in ogni circostanza, il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra e alla base dei cestini gettacarte;

- b) mantenere puliti tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree in concessione entro un raggio di 3 mt, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere).
- c) mantenere l'allestimento delle aree pubbliche in concessione come previsto nell'atto di concessione evitando l'accatastamento degli arredi e l'inserimento di ulteriori elementi non autorizzati
- d) provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- e) assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti;
- f) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;
- g) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;
- h) garantire un livello del rumore nel rispetto degli indici regolamentari vigenti, adottando ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 22 alle 7), ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici.
- i) per i locali sfitti:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali definiti dall'Amministrazione Comunale di concerto con le Associazioni di Categoria, tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro Storico;
 - rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi
 - pulizia continuativa delle vetrine e degli spazi esterni limitrofi.

2 - E' fatto divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite straordinarie preventivamente autorizzate.

3 - Al fine di tutelare il Centro Storico dal degrado, tutti gli edifici e manufatti in genere compresi nel Centro storico e nelle vie prospicienti le mura cittadine devono presentare un aspetto decoroso e caratteri estetici appropriati. A tal fine, i proprietari degli edifici dovranno provvedere alla manutenzione delle decorazioni, finiture, elementi di facciata, infissi, ringhiere, e di ogni altro manufatto esterno, in modo che risultino in ogni momento finiti e ben tenuti e conformi alle linee estetiche del luogo. E' fatto altresì obbligo, a tutti i proprietari di immobili, di installare elementi dissuasori laddove sia presente uno stazionamento di piccioni o altri volatili.

4 - In conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, qualora lo stato di fatiscenza di un bene, visibile dal suolo pubblico, sia tale da offendere il decoro civico, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ai proprietari dell'immobile l'esecuzione, entro un congruo termine, delle opere atte al ripristino dello stato di decoro appropriato ai valori ambientali del centro storico. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori, a spese dei proprietari, secondo le norme di legge in materia, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e/o penali a carico del trasgressore dell'ordine impartito.

5 In conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, è vietato imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni. A tal fine, nelle aree che prevedono il ritiro dei rifiuti con modalità porta a porta, è fatto obbligo di scolare adeguatamente i rifiuti da ogni liquido prima di riporli nei sacchi per l'esposizione e di fare in modo che nessun tipo di rifiuto, sia esso solido o liquido, possa fuoriuscire andando ad imbrattare le superfici dove il sacco è appoggiato per il conferimento.

6 - L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 1 lett. e), f) e g) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

7 - L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 1, lett. a), b), c), d), i), comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

TITOLO III MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO

Art. 8 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE

1. Nel Centro Storico, su suolo pubblico o privato con necessità di modifiche alla circolazione dei veicoli, possono essere effettuati esclusivamente eventi/manifestazioni per le quali l'Amministrazione Comunale abbia concesso il patrocinio, riconoscendone la rilevanza in termini di positiva ricaduta sul territorio, ad esclusione di eventi / manifestazioni di tipo politico.
2. Le richieste di utilizzo di suolo pubblico nel Centro Storico devono essere presentate nei modi e nei termini descritti dal vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e gli organizzatori delle manifestazioni/iniziativa dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. Manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall'evento con l'utilizzo di appositi contenitori, in modalità che consentano la massimizzazione della raccolta differenziata e con l'organizzazione di un adeguato servizio di pulizia dell'area e di raccolta e conferimento dei rifiuti in collaborazione con la società di gestione della raccolta rifiuti;
 - b. Lo sgombero, il ripristino e la completa pulizia dei luoghi deve avvenire al massimo entro 2 ore dalla fine della manifestazione; in caso di area attrezzata con manufatti che richiedono tempi più lunghi di smontaggio, il termine di sgombero e ripristino dell'area sarà concordato con l'organizzatore, sempre in

tempi rapidi, e disposto nell'atto di concessione; in tal caso l'organizzatore è tenuto a mantenere costantemente pulito il suolo occupato, durante tutte le fasi di smontaggio e stoccaggio dei manufatti, fino al completo sgombero dell'area; In caso di manifestazioni che si concludano dopo le ore 24:00 l'organizzatore sarà tenuto al ripristino e alla completa pulizia entro e non oltre le ore 08:00 del giorno successivo.

- c. Non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
- d. Gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precluderne l'uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;
- e. È assolutamente esclusa la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la pavimentazione lapidea o parti di essa, salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale;
- f. È assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione e di livellamento della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse;
- g. In caso di "iniziative" che richiedano lo spegnimento temporaneo della pubblica illuminazione delle piazze o strade, lo stesso dovrà essere autorizzato ed effettuato dall'Ufficio Comunale competente;
- h. Gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre o ostruire l'accesso a beni artistici e culturali del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;
- i. È vietato il posizionamento di striscioni, banners ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palazzi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, o in modo che ostruiscano completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici. La Giunta Comunale può derogare a tale divieto per eventi di particolare interesse culturale e turistico, quando non sussiste altra location altrettanto efficace in termini di promozione dell'evento;
- j. Non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti.

3. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2 lett. g) e j) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

4. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), b), d) e h) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

5. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. c), e), f) e i) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – NORME COMUNI

1. L'inosservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).
2. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita e/o somministrazione per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Ai sensi della vigente normativa, qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, disposte per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del regolamento comunale di polizia urbana ed alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 11 – ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del regolamento stesso.